



SOCIETA' NAUTICA PIETAS JULIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI SOCIALI

Art. 1

Gli ormeggi sociali vengono assegnati temporaneamente ai soci richiedenti che svolgano effettivamente e con continuità attività sportiva o diportistica.

1.1 - Il mancato utilizzo dell'imbarcazione per un periodo superiore a un anno, non concordato con la Direzione Mare, potrà comportare la revoca dell'ormeggio.

1.2 - I soci assegnatari sono tenuti a partecipare all'attività sociale in occasione di manifestazioni.

Art. 2

L'assegnazione di ormeggi ai soci della S.N.P.J. viene proposta dalla Direzione Mare alla Commissione Mare, appositamente eletta dall'Assemblea, la quale deve esprimere il suo parere favorevole che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

I nominativi dei soci assegnatari vengono desunti, rispettando l'ordine progressivo, dalla apposita "Lista di Attesa" nella quale sono inseriti tenuto conto della data di presentazione della domanda di assegnazione e delle misure dell'imbarcazione che si intende ormeggiare. L'inserimento nella "Lista di Attesa", così come il mantenimento, comporterà una quota annuale decisa dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La Lista viene redatta e aggiornata semestralmente dal Direttore Mare.

3.1 - All'atto dell'offerta di assegnazione il Direttore Mare verificherà che il socio sia in regola con i canoni associativi.

3.2 - All'atto della accettazione il socio presenterà documentazione attestante la esclusiva disponibilità dell'imbarcazione e/o l'eventuale comproprietà con altro socio.

3.3 - In caso di comproprietà, l'assegnatario dell'ormeggio sarà esclusivamente il socio con priorità nella graduatoria della lista di attesa.

4.1 - In caso di rinuncia all'ormeggio o vendita dell'imbarcazione da parte del socio assegnatario, l'eventuale socio comproprietario non potrà rivendicare alcun diritto sull'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.



Art. 4

Le assegnazioni sono riservate alle unità a vela, a motore, o motovelieri, che abbiano dimensioni compatibili con gli ormeggi delle “Classi” elencate, salvo deroghe temporanee concesse dalla C.M. in casi del tutto eccezionali.

Art. 5

Gli ormeggi vengono suddivisi in 6 classi di superficie di specchio acqueo convenzionale occupato come riportato nella successiva tabella del presente Regolamento.

5.1 - La lunghezza massima delle imbarcazioni dovrà essere compatibile con le concessioni demaniali di ciascun pontile e la larghezza, con la classe di ormeggio, tenuto conto delle adeguate protezioni laterali.

5.2 - La collocazione nella classe di ormeggio viene stabilita a giudizio della Commissione Mare.

5.3 - I canoni e le modalità di pagamento per ogni tipologia di assegnazione sono fissati ed aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

5.4 - Nel definire i canoni si terrà conto delle dimensioni dell'ormeggio e di un coefficiente progressivo secondo la formula $m q \text{ convenzionali} \times \text{canone}/m q \times k$ come da approvazione assembleare.

Tabella classi di ormeggio

Classe	Larghezza specchio acqueo in metri
A	2,50
B	3,00
C	3,50
D	4,00
E	4,50
F	5,00

Art. 6

In linea di principio si seguirà il criterio di assegnare i posti resisi liberi ad imbarcazioni di analoghe dimensioni.

6.1 - All'atto dell'assegnazione il socio è tenuto a pagare i canoni, stabiliti dall'Assemblea dei Soci, entro il termine di 10 giorni. Il mancato pagamento entro detti termini sarà considerato rinuncia.

6.2 - Il socio assegnatario dovrà occupare il posto assegnato, con una imbarcazione di dimensioni adeguate all'ormeggio, entro e non oltre sei mesi dalla data di assegnazione salvo proroga, da concordare con la Direzione mare, per eccezionali motivate e/o documentate necessità.



6.3 – Il socio che accettata l’assegnazione e non occupi l’ormeggio entro il termine dei 6 mesi previsti nel precedente comma 6.2, ritenendo ciò una sua implicita rinuncia, perde il diritto al posto e ritorna in Lista di attesa all'ultima posizione della graduatoria senza diritto al rimborso dei canoni versati.

Art. 7

Il socio a cui venisse proposto un ormeggio del quale non intendesse usufruirne, farà rinuncia dandone comunicazione scritta alla Direzione Mare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta e verrà inserito alla posizione intermedia della graduatoria. La mancanza di risposta entro 10 giorni sarà considerata come rinuncia.

7.1 - Al secondo rifiuto, che avvenga almeno dopo un anno dal precedente, il socio verrà retrocesso all’ultima posizione nella graduatoria.

Art. 8

Il socio già assegnatario che intendesse cambiare l’imbarcazione deve darne preventiva comunicazione scritta alla Direzione Mare fornendo le nuove misure che, se invariate, consentiranno di permanere nell’ormeggio in uso.

8.1 - Nel caso il socio intendesse cambiare l’imbarcazione con una di maggiori dimensioni, la Commissione Mare verificherà se vi sia la disponibilità per l’assegnazione di un nuovo consono ormeggio.

8.2 - Qualora invece l’imbarcazione venisse sostituita con una di dimensioni inferiori, il socio dovrà inappellabilmente accettare lo spostamento ad un ormeggio di dimensioni adeguate su semplice sollecito e indicazione della D.M. non appena il nuovo posto sia disponibile.

8.3 - L’acquisto di imbarcazione di maggiori dimensioni non comunicato preventivamente alla C.M. e il cui nuovo ormeggio non sia quindi stato concordato, comporta la revoca dell’assegnazione.

Art. 9

La mancata occupazione dell’ormeggio per un periodo di mesi sei farà decadere l’assegnazione, salvo che per motivi di straordinaria manutenzione o per altre particolari esigenze che, comunicate alla Direzione Mare e valutate dalla Commissione Mare, saranno sottoposte al Consiglio Direttivo.

Art. 10

Ogni ormeggio viene assegnato ad un solo socio.

10.1 - La cessione anche parziale di proprietà della barca ad altri soggetti farà decadere il diritto all’ormeggio, salvo particolari situazioni pregresse già note alla Direzione Mare e al Consiglio Direttivo.



10.2 - La mancata comunicazione della cessione dell'imbarcazione che continui ad occupare l'ormeggio comporta la revoca dell'assegnazione ed è da considerarsi mancanza grave da parte del socio che verrà sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 10 dello Statuto Sociale.

Art. 11

In caso di decesso del socio assegnatario dell'ormeggio, è facoltà del figlio/a, coniuge erede, di mantenere il posto barca, purché sia socio o provveda ad associarsi entro tre mesi dalla successione.

11.1 - Ai soci già assegnatari di ormeggio da almeno dieci anni, che non intendessero più utilizzare l'imbarcazione, è data facoltà di richiedere alla Direzione Mare il subentro del proprio figlio/a, coniuge, purché gli stessi siano soci da almeno due anni.

11.2 - L'erede o il subentrante dovrà assumere la qualifica di socio ordinario.

Art. 12

Il socio assegnatario deve comunicare per iscritto alla Direzione Mare a mezzo Registro delle uscite, e-mail o fax, i periodi anche brevi di assenza dell'imbarcazione dall'ormeggio.

12.1 - I posti lasciati temporaneamente liberi per periodi superiori a giorni tre potranno essere usati dalla Società, a propria discrezione, per l'ospitalità di soci che ne facessero richiesta o, in subordine, di imbarcazioni di altre società.

Ciò non comporterà alcuna riduzione del canone.

12.2 - La Società risponderà degli eventuali danni all'impianto degli ormeggi e/o alle imbarcazioni all'ormeggio, per i quali provvederà a rivalersi sull'ospite dandone, se necessario, comunicazione al suo circolo di appartenenza.

Art. 13

La Direzione Mare si riserva la gestione straordinaria degli ormeggi lungo il tratto di banchina alla destra del "Molo Dionea".

Tali ormeggi saranno utilizzati quali disimpegno e per ospitalità ai soci che ne facessero espressa e motivata richiesta, con priorità alle imbarcazioni a vela di soci agonisti.

13.1 - Per tale scopo saranno utilizzati anche gli ormeggi che i soci in lista di attesa dovessero rifiutare o non potessero essere assegnati per inadeguate dimensioni.

13.2 - L'assegnazione dell'ormeggio in ospitalità si intende e può essere revocata a discrezione della Direzione Mare, di concerto con la Direzione Sportiva se trattasi di soci agonisti.



13.3 - L'assegnazione avverrà a rotazione; il rinnovo allo stesso ospite potrà avvenire solamente in mancanza di nuove richieste o per particolari ragioni che saranno valutate dalla Commissione Mare e, se del caso, in accordo con la Direzione sportiva.

13.4 - Il loro uso temporaneo non comporta alcun titolo preferenziale per l'assegnazione di un ormeggio definitivo.

13.5 - I nominativi dei soci agonisti verranno proposti dalla Direzione Sportiva e vagliati dalla Commissione Mare.

13.6 - I soci agonisti ospiti dovranno impegnarsi a partecipare, con i colori della Società, alle regate sociali e ad almeno 5 regate previste dal calendario F.I.V.

13.7 - La precedenza verrà data alle imbarcazioni che, a insindacabile giudizio della Direzione Sportiva, possano dare più lustro ai colori sociali.

13.8 - Di ogni regata dovrà essere documentata la partecipazione e i piazzamenti.

Art. 14

L'accesso ai pontili è riservato ai soci.

14.1 - Eventuali ospiti dovranno sempre essere accompagnati dal socio assegnatario.

14.2 - Il socio assegnatario è tenuto ad assicurare il perfetto ormeggio della propria imbarcazione, con frequenti controlli durante tutto l'arco dell'anno, in particolar modo nella stagione invernale e/o in occasione di venti forti e mareggiate.

14.3 - Il socio assegnatario è tenuto alla migliore cura della propria imbarcazione che dovrà disporre di parabordi adeguati nel numero e nelle dimensioni e gli stessi dovranno essere puliti e/o ricoperti in modo da non sporcare le imbarcazioni adiacenti.

14.4 - E' fatto assoluto divieto di tenere allacciati cavi di tensione tra la colonnina di distribuzione elettrica e l'imbarcazione senza essere presenti a bordo.

14.5 - La manutenzione ordinaria e straordinaria di pontili e catenarie comuni, a mare e a terra, è curata dalla Società e gli oneri sono suddivisi fra gli assegnatari.

14.6 - I soci assegnatari provvederanno in proprio con frequenti controlli alla cura dell'impianto di ormeggio, compresa la catena individuale e i gambetti, nonché alla posa di tutte le cime di ormeggio e della tirella non galleggiante.

14.7 - La S.N.P.J. non risponde in alcun modo di eventuali furti delle imbarcazioni e furti o danni verificatisi nelle barche e/o tra le barche dei soci per ogni qual si voglia motivo.



14.8 - Per ragioni tecniche, di sicurezza, o di razionalizzazione degli ormeggi, il Direttore Mare ha ampia facoltà di cambiare la disposizione di ormeggio e il posto di assegnazione. In tale ultimo caso, lo spostamento sarà richiesto con un preavviso di almeno 48 ore e l'assegnatario dovrà provvedervi con la massima sollecitudine.

14.9 - Il costo del nuovo impianto di ormeggio sarà a carico della Società con esclusione delle cime a terra.

Art. 15

La mancata osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento comporterà la revoca dell'ormeggio.

Art. 16

Ogni controversia che dovesse sorgere fra soci o fra soci ed organi sociali circa l'interpretazione del presente Regolamento, sarà risolta dal Consiglio Direttivo ed in seconda istanza dal Collegio dei Probiviri con decisione inoppugnabile.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 5 Febbraio 2015.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 21 Febbraio 2015

